



Allegato 3 al Regolamento d i Istituto

Regolamento per la realizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate

Premessa

Le visite didattiche e i viaggi di istruzione oggetto del presente regolamento si configurano come attività didattiche e formative che costituiscono parte integrante della programmazione di ogni consiglio di classe. Caratteristica comune delle iniziative in oggetto deve essere la finalità di integrare la normale attività della scuola sul piano della formazione generale della personalità degli studenti e/o sul piano del completamento della preparazione nelle singole discipline. A tale proposito il Consiglio di Classe individuerà gli obiettivi relativi all'acquisizione di competenze e conoscenze nel corso dell'attività esterna all'aula. Si tratta dunque di momenti fondamentali di vita scolastica e non di momenti di sola evasione che devono rientrare nella programmazione ordinaria del Consiglio di classe, devono essere fatti propri dal Collegio dei docenti che elabora il Pof e approvati dal Consiglio d'Istituto in quanto coinvolgono amministrativamente il bilancio.

Art.1. Gli studenti del IIS `De Castro' nel corso del quinquennio avranno la possibilità di partecipare:

- a due viaggi di istruzione della durata massima di sei giorni da effettuarsi preferibilmente uno al secondo, l'altro al quarto anno. Il docente individuato dal consiglio di classe come referente dell'organizzazione del viaggio, potrà predisporre un piano di risparmio cui potranno partecipare tutti gli studenti;
- a stage linguistici;
- a soggiorni di studio di sei mesi o di un anno all'estero al quarto anno;
- ad attività di orientamento per l'università al quarto e quinto anno.

Art.2. Per tutte le visite didattiche e i viaggi di istruzione è necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore e l'acquisizione del consenso di chi esercita la potestà familiare.

Art.3. Le lezioni esterne, che si esauriscono entro l'orario del docente, non necessitano di nessuna autorizzazione del Dirigente Scolastico. Il docente deve solo darne riscontro nel registro di classe. Le uscite didattiche sul territorio che si



esauriscono entro l'orario delle lezioni le visite guidate di una giornata (senza pernottamento) devono essere approvate dal Consiglio di Classe e sono autorizzate dal dirigente scolastico su richiesta presentata con almeno 8 giorni di anticipo.

Sia per le lezioni esterne, sia per le uscite (rappresentazioni teatrali, visione di documentari, conferenze etc) e le visite guidate si acquisisce un'unica autorizzazione cumulativa dei genitori all'inizio dell'anno scolastico. Tali attività saranno comunicate di volta in volta alle famiglie ed ai docenti del c.d.c. dai docenti interessati e si potranno svolgere, di norma entro il 30 aprile. Eccezionalmente per la partecipazione a manifestazioni irripetibili anche nell'ultimo mese di lezione.

Art.4. Spetta al Consiglio di Classe, con la sola presenza dei docenti, decidere entro il mese di ottobre in sede di programmazione annuale, in correlazione con specifici percorsi didattico-formativi verificare se sussistono tutte le condizioni richieste e pianificare l'effettuazione dei viaggi stessi. Per questo il Consiglio individuerà, anche tramite apposite riunioni con i genitori e gli studenti, la meta, la data di effettuazione, la durata, l'eventuale classe partner e nel rispetto del rapporto 1:15, dovrà garantire la disponibilità effettiva di due docenti accompagnatori appartenenti al Consiglio medesimo, registrandone i nominativi nel verbale insieme all'indicazione di un supplente. Nel caso di visite guidate non prevedibili e ritenute didatticamente rilevanti, il Consiglio di Classe potrà integrare la programmazione nelle riunioni successive nel corso dell'anno. La richiesta dovrà comunque essere presentata al preside almeno 8 giorni prima.

Art.5. Il coordinatore di classe nella riunione del mese di novembre, cui partecipano anche i rappresentanti degli studenti e dei genitori, illustra ad alunni e genitori, per le opportune modifiche e/o integrazioni, le decisioni assunte, sia nel caso di una rinuncia ai viaggi, di cui saranno fornite le motivazioni, sia nel caso di una scelta, di cui saranno illustrati i valori culturali e formativi.

Art.6. Il docente individuato come referente dell'organizzazione del viaggio di istruzione compila in ogni parte l'apposita scheda disponibile presso l'ufficio protocollo avendo cura di precisare: finalità didattico-formative, meta del viaggio, itinerario, programma dettagliato e orari, servizi richiesti, docenti accompagnatori, numero totale dei partecipanti.

L'itinerario, il programma e soprattutto il numero dei partecipanti, una volta approvato il viaggio, non dovranno essere modificati.

Art.7. Il docente referente dell'organizzazione del viaggio di istruzione si farà carico di verificare con particolare attenzione e rigore la reale volontà di partecipazione degli alunni per non pregiudicare il valore educativo e la realizzazione stessa dell'iniziativa. Entro la fine del mese di dicembre acquisirà le adesioni, con le autorizzazioni firmate dai genitori, anche dei ragazzi maggiorenni, e darà



eventualmente avvio al piano di risparmio.

Art.8. Il piano di risparmio dovrà tener conto delle esigenze economiche che l'Istituto concorderà con l'agenzia cui verrà affidata l'organizzazione del viaggio. Gli studenti dovranno effettuare i versamenti delle quote cumulative di tutta la classe in acconto o a saldo, per le somme richieste e nei tempi che verranno comunicati tramite avvisi alle classi e ai coordinatori di classe. Sarà cura dei docenti referenti di classe raccogliere le ricevute dei versamenti e consegnarle in segreteria corredate del relativo elenco. Le quote saranno versate sul c/c bancario della scuola mediante bonifico seguendo esattamente tutte le indicazioni fornite dalla segreteria e saranno restituite solo nel caso in cui il viaggio non si possa effettuare. Nel caso, invece, in cui un alunno ritiri successivamente l'adesione al viaggio, l'acconto da lui versato resterà nel fondo cassa della classe fino al pagamento delle penali richieste dalle agenzie di viaggio. Gli studenti che, per giustificati motivi non partecipano al viaggio di istruzione hanno comunque l'obbligo della frequenza alle lezioni.

Art.9. Il referente dell'organizzazione del viaggio di istruzione, verificate le condizioni previste dal Regolamento presenterà al protocollo la richiesta per l'acquisizione dei preventivi da parte di tutte le agenzie di viaggio coinvolte.

Art.10. I preventivi acquisiti, in busta chiusa, verranno esaminati dalla Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi e dal docente referente dell'organizzazione del viaggio di istruzione che individueranno il preventivo che risponda maggiormente alle esigenze espresse ed a criteri di economicità, al fine di stabilire la quota pro-capite a carico dei partecipanti.

Art.11. Se si dovesse verificare una diminuzione nel numero dei partecipanti, la quota individuale subirà necessariamente gli aumenti conseguenti. Il Dirigente Scolastico autorizzerà soltanto i viaggi che abbiano seguito correttamente l'intera procedura.

Art.12. In caso di assenze al momento della partenza, il docente referente dell'organizzazione del viaggio di istruzione è tenuto a darne immediatamente comunicazione al Dirigente Scolastico. Le richieste di rimborso per le mancate partecipazioni sono sottoposte al giudizio del Consiglio d'Istituto soltanto se giustificate da gravi cause, e comunque considerate in misura decurtata secondo le modalità previste dalle agenzie incaricate. Di tali condizioni il docente referente deve dare comunicazione preventiva agli alunni e, per loro tramite, alle famiglie.

Art.13. Il docente referente dell'organizzazione del viaggio di istruzione, al rientro dal viaggio, dovrà consegnare al protocollo, tutti i documenti-ricevute relativi allo stesso e compilare la scheda di valutazione a consuntivo del viaggio.



Art.14. Tra gli accompagnatori, almeno uno, preferibilmente, deve appartenere al Consiglio della Classe. Per le uscite di più di mezza giornata, deve essere garantita la presenza di almeno due insegnanti e di un insegnante di sostegno se partecipa un alunno diversamente abile.

Art.15. Di norma non è consentito programmare viaggi di istruzione oltre il mese di aprile e nei periodi di specificata attività collegiale, quali Consigli di Classe, Scrutini, Collegi, Colloqui generali con i genitori. Decisioni difformi devono essere adeguatamente motivate dal consiglio di classe proponente. Non possono comunque essere programmati viaggi d'istruzione oltre il 10 maggio.

Art.16. Il Dirigente Scolastico nominerà i docenti accompagnatori. Nel caso si verifichi la necessità di sostituire urgentemente un docente accompagnatore, che per motivi validi ritiri la propria disponibilità ad accompagnare la classe e non sia possibile annullare il viaggio senza spese (more, penali, ecc), il preside potrà incaricare quale accompagnatore anche un docente esterno al Consiglio di Classe.

Art.17. Le spese del viaggio o delle visite sono di norma a carico degli studenti. I costi dei docenti accompagnatori, non coperti dalle gratuità offerte dalle agenzie di viaggio, saranno a carico dell'istituto.

Art.18. Gli insegnanti accompagnatori hanno l'obbligo della vigilanza con l'assunzione delle responsabilità di cui agli art. 20 47 e 20 48 del codice civile, integrato dall'art.61 Legge 11.07.1980 n.312 e dalle Leggi e Norme in vigore, anche, ove se ne presenti la necessità, nei riguardi degli studenti non esplicitamente affidati a loro ma partecipanti allo stesso viaggio. In particolare eviteranno che gli alunni non si allontanino mai dal gruppo da soli.

Non potranno inoltre partecipare, nel medesimo anno scolastico, a più di 6 giorni di viaggi d'istruzione ed a più di 2 giorni per visite guidate con eccezione degli insegnanti, assegnati a più classi, la cui presenza è indispensabile per lo svolgimento dell'attività didattica oggetto dell'uscita e preventivamente programmata dal Consiglio di Classe.

Art.19. Non è consentita la partecipazione alle gite e viaggi d'istruzione, di persone diverse dall'accompagnatore, salvo se autorizzati dalla Presidenza.

Potranno invece partecipare a viaggi, gite, visite guidate - interamente a proprie spese - i genitori degli studenti minorenni, portatori di handicap, ecc. qualora detta occasione sia di primaria necessità per lo studio e la formazione scolastica degli studenti stessi.

Art.21. Se per causa di forza maggiore il viaggio non potesse aver luogo verrà restituita la cifra versata ad ogni avente diritto. Nessuna forma di rimborso sarà prevista fino alla concorrenza di quanto dovuto alle agenzie, agli alberghi e alle ditte di autotrasporto per le penali in caso di sospensione del viaggio per assenze,



comunicare oltre il 30° giorno antecedente la data di partenza del viaggio stesso. Nel caso, invece, che il viaggio non dovesse aver luogo per defezione di uno o più studenti, per la quantificazione dell'eventuale rimborso, varranno le condizioni stipulate tra l'Istituto e l'agenzia di viaggio.

Art.22. Gli inconvenienti saranno comunicati alla Presidenza, entro 2 4 ore, sempre in forma scritta, per consentire eventuali reclami all'agenzia di viaggio entro i termini previsti dal Codice Civile; quelli di tipo didattico saranno esaminati dal Consiglio di classe, quelli di tipo organizzativo dal Direttore Amministrativo per l'eventuale provvedimento di esclusione dalle gare di appalto delle agenzie rilevatesi insufficienti o inadempienti, che sarà disposto dal preside